

ACCORDO AZIENDALE

Tra le Parti

Il giorno 9 del mese di gennaio dell'anno 2013, in Roma tra

- la **Endemol Italia SpA**, in persona della sig. ra Rosa Urso, dirigente responsabile delle produzioni,

e

- il Sindacato Lavoratori Comunicazione (**SLC-CGIL**) rappresentato dal Segretario nazionale, Riccardo Ferraro

- la Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni (**FISTEL-CISL**), rappresentata dal Segretario nazionale, Paolo Gallo;

- l'Unione Lavoratori Spettacolo Informazione Cultura (**UILCOM-UIL**), rappresentata dal Segretario nazionale, Pierpaolo Mischi.

* * *

Premesse

A) Endemol Italia S.p.A. opera da diversi di anni sull'intero territorio nazionale attraverso i propri centri di produzione siti in Roma e in Milano sia nel settore delle **fiction, cinema Film TV** sia nel settore dei **programmi di intrattenimento**;

B) il contratto di lavoro attualmente applicato al personale impiegato direttamente nell'attività di produzione di **programmi di intrattenimento** è quello per i dipendenti delle imprese radiotelevisive private del 16 febbraio 2011 (CCNL FRT) a seguito degli intervenuti accordi territoriali del 30 marzo 2009 per i dipendenti assunti nella Regione Lazio e del 28 maggio 2009 per i dipendenti assunti nella Regione Lombardia;

C) il 18 luglio 2012 è entrata in vigore la L. 92/2012, il cui art. 1, co. 9, lett. h) ha modificato l'art. 5, comma 3 D. Lgs. n. 368, statueno che *"Qualora il lavoratore venga riassunto a termine (...) entro un periodo di sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. I contratti collettivi (...)*

[Handwritten signatures and initials]

possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attività, dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente (...)”;

D) con D.L. n. 83/2012, convertito con L. n. 134/2012, è stato previsto (mediante integrazione del citato art. 1, co. 9 lett. h, L. n. 92/2012) che i termini ridotti di cui al punto precedente *“trovano applicazione [...] in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*.

E) l'attività della Endemol Italia s.p.a. nel settore delle produzioni di intrattenimento è endogenamente caratterizzata da differenti periodicità lavorative, variabili in relazione a ciascuna produzione, che rendono impossibile un'interruzione dell'attività lavorativa per 60 ovvero 90 giorni in caso di rinnovo del contratto a termine di durata, rispettivamente, fino a 6 mesi ovvero superiore, come previsto dall'art. 5, co. 3, D. Lgs. 368/2001; d'altro canto, nel settore in cui opera Endemol Italia s.p.a. la preparazione tecnica del lavoratore, e le sue capacità, costituiscono elementi fondamentali e distintivi al fine di poter competere efficacemente e rispondere con tempestività alle esigenze produttive;

F) Quanto sopra impone la necessità di ricorrere a rapporti di lavoro di natura temporanea con professionalità già inizialmente formate ed in grado di fronteggiare l'incremento di lavoro per le quali debbono essere assunte;

G) come previsto dall'ultima parte dell'art. 1, co. 9, lett. h) della L. 92/2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvederà ad *“individuare le specifiche condizioni in cui (...) operano le riduzioni ivi previste”* entro il mese di luglio 2013, specificando le aree tipiche in cui applicare definitivamente le deroghe oggi ipotizzate;

H) nelle more, pertanto, stante l'impossibilità di garantire il normale svolgimento dei processi produttivi già in atto ovvero che verranno avviati nel

27
2013
H

corso del prossimo anno, le Parti convengono di dare già atto a livello contrattuale della tipicità specifica del settore e concordare sul tema il presente accordo.

* * *

Per quanto premesso

Le OO.SS. accertano la sussistenza dei presupposti affinché i termini di cui all'art. 5, co. 3, D. Lgs. 368/2001 possano essere ridotti a 20 giorni e 30 giorni qualora il contratto abbia durata, rispettivamente, fino a 6 mesi ovvero superiore.

In particolare, le Parti pattuiscono che il periodo di intervallo tra due contratti a termine, aventi oggetto il medesimo lavoratore di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 368/2001 sarà pari a 20 giorni, qualora il contratto conclusosi abbia avuto una durata minore di 6 mesi, e di 30 giorni qualora il contratto conclusosi abbia avuto una durata maggiore di 6 mesi nelle seguenti ipotesi:

- continuazione di un programma in corso;
- prosecuzione di un nuovo progetto in corso;
- ideazione di nuovi programmi in continuità
- tutte le altre ipotesi esaminate e preventivamente concordate dalle Parti nel corso di vigenza del presente accordo.

Si specifica, da ultimo, che il presente accordo è adottato in costanza di periodo di carenza della disciplina regolamentare prevista dal citato art. 1, co. 9, lett. h), L. 92/2012; resta dunque inteso che nel momento in cui tale normativa regolamentare sarà emanata, la stessa avrà piena efficacia e validità, fermo restando il contenuto del presente accordo.

Le Parti, comunque, convengono di porre in essere momenti di verifica periodica semestrale dell'applicazione del presente accordo, di cui il primo entro giugno 2013.

ENDEMOL ITALIA SPA



SLC-CGIL

FISTEL-CISL

UIL-COM

